



GLI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI

I DIRITTI E LE AGEVOLAZIONI PER LA FAMIGLIA

Il SAI? di Anffas Brescia Onlus



Chi trovate?

2 assistenti sociali: Laura Pesce e Simona Rapicavoli
1 esperto in politiche sociali: Marco Faini

Di cosa si occupa?

- accertamento della condizione di invalidità civile e di handicap;
- agevolazioni fiscali e lavorative per la persona con disabilità e la sua famiglia;
 - rete dei servizi sanitari e socio sanitari;
 - inclusione scolastica;
 - inclusione lavorativa;
 - mobilità;
 - protezione giuridica.

Orari

Lunedì	09.00 - 13.00
Giovedì	13.30 - 17.00
Venerdì	09.00 - 13.00

Newsletter "Parliamo di diritti" e "Protezione giuridica"

Sito internet
www.anffasbrescia.it

ACCERTAMENTI → DIRITTI

- **Individuazione dell'alunno disabile per l'integrazione scolastica DPR 24.02.1994/DPCM 23/02/06 N. 185 (diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, piano educativo individualizzato)** → ○ **Integrazione scolastica**
- **Accertamento dell'INVALIDITA' CIVILE - L.118/71** → ○ **Provvidenze economiche**
- **Accertamento dell'HANDICAP - L.05.02.1992 n.104 (certificazione della condizione di handicap con o senza connotati di gravità)** → ○ **Agevolazioni fiscali e per la famiglia (permessi e congedo)**
- **Accertamento della DISABILITA' - L.12.03.1999 n.68/DPCM 13.01.2000 (diagnosi funzionale, profilo socio-lavorativo, relazione conclusiva)** → ○ **Collocamento mirato**

ALUNNO DISABILE

Art. 12 L. 104/92

“É garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie”

ITER (l. 289/2002, ART. 35 CO. 7 e DPCM 185-2006, Accordo quadro di programma provinciale per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 2011-2016):

- 1- Presentazione **domanda di riconoscimento dell'alunno in situazione di handicap al collegio di accertamento dell'ASL** allegando la certificazione della patologia e una relazione clinica redatta da uno specialista (neuropsichiatra, psicologo o altro specialista) di struttura pubblica o di IRCCS accreditato per attività di neuropsichiatria infantile, dalla quale emerga una condizione di disabilità associata alla necessità di garantire supporti all'integrazione scolastica;
- 2- Il collegio di accertamento (neuropsichiatra, psicologo e assistente sociale) rilascia, entro 60 giorni dalla domanda, al genitore/rappresentante legale un **verbale** riportante: la diagnosi, lo stato di gravità della disabilità, il quadro funzionale sintetico del minore, la descrizione delle maggiori problematiche nelle aree: cognitiva e neuropsicologica, sensoriale, motorio-prassica, affettivo-relazionale e comportamentale, comunicativa e linguistica, delle autonomie personali e sociali;
- 3- Gli operatori predispongono e rilasciano al genitore/rappresentante legale la **Diagnosi Funzionale** entro il 30 aprile;
- 3- All'atto dell'iscrizione, il genitore consegna alla scuola il verbale di accertamento e la diagnosi funzionale.

ALUNNO DISABILE

Profilo Dinamico Funzionale: indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo le difficoltà di apprendimento conseguenti alla disabilità e le possibilità di recupero e le capacità possedute.

E' redatto dopo un primo periodo di inserimento scolastico da: docenti curricolari e specializzati.

Piano Educativo

Individualizzato/Personalizzato: descrive il progetto globale predisposto per l'alunno con disabilità in un determinato periodo, ai fini dell'educazione e dell'istruzione.

Rappresenta lo strumento per la realizzazione coordinata dei progetti personalizzati: abilitativo/riabilitativo (ASL/AO), di socializzazione (Enti Locali), didattico (Scuola). **Va redatto entro fine novembre.**

Dirigente scolastico

Cognome e nome

Gruppo Docente/Consiglio di classe

Cognome e nome	Docente di

Genitori

Cognome e nome	Riferimenti telefonici

Responsabile ASL/NPI (o suo delegato)

Cognome e nome	Riferimenti telefonici

Altre figure Assistente per l'autonomia/Operatore per l'integrazione, Assistente sociale del Comune, Tecnico tiflogologo, Interprete LIS, Operatore psicopedagogico

Cognome e nome	Figura e Ente di appartenenza



L'INVALIDITA' CIVILE

SONO DEFINITI INVALIDI CIVILI

“i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di diciotto , che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” (art. 2 l.118/’71).



L'HANDICAP (L. 104/92)

E' persona handicappata colui che presenta una **minorazione** fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di **difficoltà** di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di **svantaggio sociale** o di emarginazione (comma 1).

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un **intervento assistenziale**

- **permanente**
- **continuativo**
- **globale**

nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume **connotazione di gravità** (comma 3).

N.B. La quasi totalità dei benefici previsti oggi dalle norme vigenti sono concessi solo ai disabili "gravi" ai sensi del co. 3

LA DISABILITA' (L.68/99)

SONO DEFINITE PERSONE DISABILI

- **le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dell'OMS;**
 - le persone invalide del lavoro, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 33%, accertamento INAIL;
 - **le persone non vedenti e sordomute, così come definite dalle leggi 381/'70, 382/'70;**
 - le persone invalide di guerra e civili di guerra e invalide per servizio con minorazione dalla 1ª alla 8ª categoria (secondo le tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra – DPR 915/'78)
-
- **L'accertamento delle condizioni di disabilità comporta la definizione della capacità globale attuale e potenziale della persona e l'indicazione delle conseguenze derivanti dalle menomazioni in relazione all'apprendimento, alla vita di relazione e all'integrazione lavorativa.**



L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE E DELLA SITUAZIONE DI HANDICAP LA RIFORMA

Art. 20 legge 102/2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, **recante provvedimenti anti-crisi**, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”

Comma 1 “A decorrere dal 1° gennaio 2010, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. **In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS.**”

Comma 2 “L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.” (verifiche straordinarie)

L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE E DELLA SITUAZIONE DI HANDICAP

(DALL' 1/1/2010)

(Circolare INPS 23/12/2009 n.131)

La domanda di riconoscimento

1. Il cittadino deve recarsi da un medico abilitato alla **compilazione on line del certificato introduttivo.**

L'elenco dei medici certificatori accreditati è pubblicato sul sito www.inps.it nell'area "invalidità civile".

Il medico, dopo aver inserito *on line* il certificato, rilascia al richiedente:

- **l'attestato di trasmissione** con indicato il **numero di certificato** che deve essere conservato per l'abbinamento alla successiva domanda;
- **il certificato medico in originale;**
- l' eventuale certificato di intrasportabilità* (per la richiesta di visita domiciliare).

N.B. il certificato ha una validità massima di 30 giorni

2. Il cittadino deve presentare all'INPS via Internet la domanda di riconoscimento
 - personalmente (richiedendo il PIN all'INPS sul sito www.inps.it oppure telefonando al Contact Center INPS 803164);
 - tramite Patronato
 - tramite Associazione di categoria (ANFFAS, ANMIC, ENS, UIC)

Al termine della procedura viene rilasciata al richiedente una ricevuta con l'indicazione del numero di protocollo e la data di presentazione della domanda

*Detto certificato può essere inviato anche successivamente (almeno 5 giorni prima della data della visita)

LA CERTIFICAZIONE

INPS - Certificato medico per il riconoscimento dell'invalidità civile - Windows Internet Explorer

http://www.inps.it/newportal/default.aspx?sID=%3b0%3b&Menu=2&ServAction=Trasmissione+del+certificato+medico+propedeutico+alla+richiesta+da+parte+del+cittadino+per+il+riconoscimento

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Informazioni Servizi online

Voi siete qui: Home > Servizi > Certificato medico per il riconoscimento dell'invalidità civile

Codice ICD9-CM	- Seleziona Ramo Patologia - - Seleziona Sezione Patologia - - Seleziona Patologia -
<input type="text"/>	
Codice ICD9-CM	- Seleziona Ramo Patologia - - Seleziona Sezione Patologia - - Seleziona Patologia -
<input type="text"/>	
Codice ICD9-CM	- Seleziona Ramo Patologia - - Seleziona Sezione Patologia - - Seleziona Patologia -
<input type="text"/>	
Terapia:	<input type="text"/> <input type="button" value="Salva"/>
Si certifica che la persona è:	<input type="checkbox"/> Impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore / non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua <input type="checkbox"/> Affetta da malattia neoplastica in atto <input type="checkbox"/> Affetta da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 2 Agosto 2007
Il presente certificato è rilasciato ai fini della domanda di	<input checked="" type="checkbox"/> Invalidità civile <input type="checkbox"/> Cecità <input type="checkbox"/> Sordità <input type="checkbox"/> Handicap <input type="checkbox"/> Disabilità
Luogo:	<input type="text" value="Bergamo"/>
Data:	<input type="text" value="19-01-2010"/>

Siti attendibili 100%

start IBM Lotus Nok... Comuni.it - Serviz... INPS - Certificato ... Invdiv2 psw.txt - Blocco n... Documento1 - Mic... IT 9.47



L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE E DELLA SITUAZIONE DI HANDICAP

OGGI (DALL' 1/1/2010)

(Circolare INPS 23/12/2009 n.131)

La visita medica

E' necessario presentarsi alla visita con:

- un documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- il certificato medico in originale firmato dal professionista;
- **tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente.**

E' possibile farsi assistere da un medico di fiducia.

Composizione della commissione medica integrata

La commissione è composta da:

- 1 medico specialista in medicina legale (svolge anche la funzione di presidente della commissione)
- 2 medici dipendenti o convenzionati con l'ASL, di cui uno scelto tra gli specialisti in medicina del lavoro
- 1 sanitario in rappresentanza delle associazioni (ANMIC,UIC,ENS o ANFFAS)
- 1 medico dell'INPS
- 1 operatore sociale o un esperto nei casi da esaminare

(art. 1 e segg. l.295/90; l. 104/92; art. 20 l. 102/09)

L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE E DELLA SITUAZIONE DI HANDICAP

OGGI (DAL 1/1/2010)

(Circolare INPS 23/12/2009 n.131)

Esito visita medica

A- Giudizio medico-legale espresso all'unanimità dei componenti della Commissione integrata dal medico INPS.

Il verbale viene sottoposto alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale (CML) che può:

a- validarlo. In questo caso sarà trasmesso dall'INPS al cittadino.

b- non validarlo. In questo caso l'iter successivo sarà identico a quello previsto per il giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della commissione.

B- Giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della commissione.

Il verbale è sospeso. Il Responsabile del CML, acquisita dall'ASL la documentazione sanitaria, può:

a- entro dieci giorni dalla sospensione, validarlo;

b- entro i successivi venti giorni disporre visita diretta a cura di una ulteriore commissione medica composta da: medico INPS, medico associazioni di categoria, operatore sociale;



L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE E DELLA SITUAZIONE DI HANDICAP OGGI (DAL 1/1/2010)

Comunicazione Direttore Generale INPS 23 settembre 2010 (e allegate "Linee guida"):

- *“si rende indispensabile potenziare (...) il ricorso all'accertamento sanitario diretto sulla persona con l'obiettivo di verificare la sussistenza ovvero la permanenza dei requisiti sanitari (...).”*
- *“l'accertamento sanitario diretto è da ritenersi **prioritario** al fine di garantire la massima coerenza metodologica e la trasparenza dell'iter valutativo e del conseguente giudizio medico-legale. **Ciò soprattutto nei casi in cui si evidenzia una severa minorazione dell'integrità psico-fisica da cui derivano benefici assistenziali.**”*



L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE E DELLA SITUAZIONE DI HANDICAP

OGGI (DAL 1/1/2010)

(Circolare INPS 23/12/2009 n.131)

Trasmissione del verbale

L'invio del verbale avvia il procedimento amministrativo nel caso in cui il riconoscimento preveda un beneficio economico.

L'intero procedimento si conclude **entro 120 giorni** dalla presentazione della domanda.

Ulteriori accertamenti

L'INPS può estrarre posizioni da sottoporre ad ulteriori accertamenti anche successivamente all'invio del verbale al cittadino. L'accertamento potrà consistere nell'esame della documentazione agli atti o in una visita diretta a cura di una Commissione Medica Superiore.



L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE E DELLA SITUAZIONE DI HANDICAP

OGGI (DAL 1/1/2010)

(Circolare INPS 23/12/2009 n.131)

CRITICITA' ANNO 2010

**INPS deliberazione n. 1 Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 25/01/2011
TEMPI**

“il tempo di liquidazione di 120 giorni è ben lunghi dall'essere realizzato”

INTEGRAZIONE INPS-ASL

“la partecipazione dei medici alle commissioni mediche è ancora al 51%
mentre la norma disponeva la partecipazione a tutte le sedute [...]”

INPS Brescia – Rapporto anno 2010

“Esprimiamo, infine, una forte preoccupazione relativamente allo stato
delle pensioni di invalidità civile, dove siamo ben lontani dall'aver
raggiunto quei risultati che erano negli obiettivi del 2010 [...] la stessa
campagna di verifiche straordinarie [...] ci pare sia stata condotta in
modo rigido e nei riguardi di utenti che tutto appaiono meno che falsi
invalidi”

L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE E DELLA SITUAZIONE DI HANDICAP

OGGI (DAL 1/1/2010)

(Circolare INPS 23/12/2009 n.131)

CRITICITA' ANNO 2011

Corte dei conti “Determinazioni e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)”

1) Presenza medico INPS nelle commissioni integrate:

Anno 2010: 46%

Anno 2011: **37,7 %**

2) Appesantimento iter procedurale per la decisione dell’Istituto di ricorrere alla visita diretta da parte del CML anche in caso di giudizio unanime della Commissione ASL-INPS

3) Tempi di definizione dell’iter ben lontani dai 120 giorni:

-Invalidità civile: **278 gg**

-Cecità civile: 325 gg

-Sordità: 344 gg

4) Ampio ricorso al “silenzio-assenso” a causa dei ritardi nella definizione della pratica (vanificato l’intento di contrastare le frodi)

5) Aumento della spesa per il ricorso a medici convenzionati (2010: 9.331.477€; 2011: 25.448.646; previsto un aumento anche per il 2012)



Visite di revisione

I verbali di invalidità e di handicap possono essere **definitivi** e non prevedere successive revisioni, oppure, nel caso di evidenze scientifiche che lasciano supporre una potenziale modificazione della patologia o della menomazione, le Commissioni possono prevedere una **rivedibilità** nel tempo.

Alla **scadenza della data di revisione** il Cittadino perde lo status di invalido o di persona con handicap, finché quelle condizioni non sono state ridefinite.

Comunicazione INPS Direzione di Brescia (agosto 2011)

“Ove si presente nel verbale in essere una data di revisione al 18° anno, si considera non necessaria una nuova domanda. Diversamente [...] va presentata di iniziativa una nuova domanda con la modulistica prevista per i maggiorenni, dal giorno successivo al compimento del 18° anno”

*“in caso di minore con indennità di accompagnamento senza una data di revisione indicata, al compimento del 18° anno deve essere presentata la **domanda di rivedibilità*** in qualità di maggiorenne”*

**non serve presentare il certificato medico telematico*

Visite di revisione

COSA FARE DOPO IL COMPIMENTO DEL 18° ANNO:

Il verbale indica una data di revisione?

- A) **SI'** → non è necessario presentare una nuova domanda
- B) **NO** → il verbale dà diritto all'indennità di accompagnamento?
- SI'** → si può presentare la “**domanda di rivedibilità**” (non è richiesto il certificato medico telematico)*
- NO** → bisogna presentare una **nuova domanda di riconoscimento** per l'invalidità civile*

*le provvidenze economiche eventualmente riconosciute vengono erogate dal mese successivo alla data della domanda: è consigliabile presentare la domanda nel mese del compimento del 18° anno (dal giorno successivo al compimento).

PATOLOGIE ESENTI DALLE VISITE DI REVISIONE

Il 2 agosto del 2007 è stato pubblicato il decreto ministeriale che, in attuazione della L.80/2006, individua le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione.


Il decreto elenca 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria.

Ciò significa che **le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell'elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione del loro stato invalidante** (a meno che non siano direttamente gli interessati a chiedere una revisione); ciò nonostante rimangono ancora **molti dubbi rispetto alle procedure applicative** del decreto in esame. INPS ritiene che la valutazione finale spetti all'Istituto stesso.

Suggerimento

Sia in fase di primo accertamento/aggravamento che di revisione, che di verifica vale la pena chiedere l'annotazione relativa al diritto all'esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante.

IL VERBALE DI INVALIDITA' CIVILE

		ASL BRESCIA COMMISSIONE DI PRIMA ISTANZA PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI DI INVALIDITA' CIVILE, DELLE CONDIZIONI VISIVE E DEL SORDOMUTISMO (Legge Regionale 5.2.82 n. 9 e Legge Regionale 25.3.85 n. 18)			<input checked="" type="checkbox"/> REVISIONE EFFETTUATA <input type="checkbox"/> con nuova visita <input type="checkbox"/> con documentazione precedente accertamento del ____/____/____																
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA Distretto n.6 Monte Orfano					Commissione N. 01																
Data Seduta 22/04/2009		Data Domanda 11/07/2004		Pratica [REDACTED] - Rif.: [REDACTED]																	
Cognome Nome [REDACTED]			Sesso F	Motivo Presentazione Domanda Invalido / Legge 104 * IH																	
Luogo di Nascita [REDACTED]		Cod. Prov. BS	Data Nascita [REDACTED]	Tipo di Accertamento Ambulatoriale																	
Residenza Anagrafica [REDACTED]			Cod. Residenza BS		Chiede Revisione - I H <i>18° ANNO</i>																
25030 [REDACTED]		BS	0150020		Condizione Professionale Cod. Scolaro, studente persona in età prescol 13																
Stato civile Nubile/Celibe	<input checked="" type="checkbox"/> Non coniugato XX	<input type="checkbox"/> Coniugato	<input type="checkbox"/> Vedovo	<input type="checkbox"/> Divorziato	<input type="checkbox"/> Extracomunitario L.40/98																
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE <i>[Signature]</i> </div>																					
LA COMMISSIONE HA ACCERTATO : Patologia di Competenza PATOLOGIA COMPETENTE ACCERTATA. Diagnosi : RITARDO MENTALE DI GRADO MEDIO SEVERO E SINDROME ORGANICA DI LABILITA' EMOZIONALE																					
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codici diagnosi</th> <th>P.A.</th> <th>Interventi chirurgici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1003</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Codici diagnosi	P.A.	Interventi chirurgici	1003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codici diagnosi	P.A.	Interventi chirurgici																			
1003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			

IL VERBALE DI INVALIDITA' CIVILE

PRINCIPALI DISABILITA' RILEVATE			CAUSE O CONSEGUENZE						
Intellettiva	<input type="checkbox"/>	Perdita anatomica arti	<input type="checkbox"/>	Altre	<input type="checkbox"/>	Malformazioni congenite	<input type="checkbox"/>	Traumi domestici	<input type="checkbox"/>
Mentale	<input checked="" type="checkbox"/>	Lim. funzionale mov. articolari	<input type="checkbox"/>			Malattie infettive	<input type="checkbox"/>	Altre cause violente	<input type="checkbox"/>
Linguaggio	<input type="checkbox"/>	Neurologiche	<input type="checkbox"/>			Traumi traffico	<input type="checkbox"/>	Intervento chirurgico mutilante	<input type="checkbox"/>
Udito	<input type="checkbox"/>	Respiratorie	<input type="checkbox"/>						
Vista	<input type="checkbox"/>	Cardio-circolatorie	<input type="checkbox"/>						

LA COMMISSIONE CERTIFICA CHE :

AI SENSI DELLA LEGGE: n. 18/80

IL RICHIEDENTE E' RICONOSCIUTO

INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80)

Revisione entro il mese : 04/2014

	Cognome Nome	Firma		Cognome Nome	Firma
PRESIDENTE	██████████		MEDICO DEL LAV.	██████████	
SEGRETARIO	██████████		MEDICO DI CAT.	██████████	
MEDICO A.S.L.	██████████		OPER. SOCIALE	██████████	
			SPECIALISTA		

N.B.: avverso il giudizio espresso al puo' presentare ricorso all'autorita' giudiziaria (competente e il giudice ordinario presso la Pretura del Lavoro) entro e non oltre sei mesi dalla data di ricevimento del presente verbale, ai sensi dell'art. 42 comma 3 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.

IL VERBALE DI INVALIDITA' CIVILE

Centro
Medico
Legale di

BRESCIA, BS

VERBALE DI ACCERTAMENTO

DELL'INVALIDITA' CIVILE, DELLE CONDIZIONI VISIVE E DELLA SORDITA'

(ai sensi dell'art. 20 della Legge 3 agosto 2009 n. 102)

Data accertamento: 7/1/2013 Data definizione: 7/1/2013 Tipo accertamento su atti
Data domanda: 30/8/2012 N. Domanda: [REDACTED] Tipo domanda: Invalidita' Civile
C.F.: [REDACTED]
Data di nascita: [REDACTED] Luogo di nascita: BRESCIA (BS) Stato civile:
Residenza: [REDACTED] (BS)

Documentazione acquisita

Verbale redatto dalla CMI di: BRESCIA - BS - LOMBARDIA in data 16/11/2012.

Relazione Neuropsichiatria infantile Spedali Civili di BS del [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Altra documentazione sanitaria: Sussistono i requisiti per il rilascio dello speciale contrassegno di circolazione e sosta (DPR 495- D.L. 9/2/12 n. 5 art. 4) a tempo indeterminato.

Diagnosi CML:

Codice DM 5/2/92

7351
1007

Codice ICD9

3181
3440

Valutazione proposta dal CML:

INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80)

Data decorrenza: 30/8/2012

IL VERBALE DI INVALIDITA' CIVILE

L'interessato:

- è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 della legge 388/2000)
- è invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 della legge 388/2000)
- è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)

Disabilità rilevate:

- 01 - Intellettiva
- 07 - Limitazioni funzionale movimenti articolari
- 08 - Neurologiche

ESONERO DA FUTURE VISITE DI REVISIONE PER APPLICAZIONE DEL DM 2/8/2007: SI

REVISIONE: NO

Responsabile CML o suo delegato: Dr. M. [REDACTED]

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

La Commissione Medica Superiore riconosce l'interessato:

INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80)

Data decorrenza: 30/8/2012

L'interessato:

- è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 della legge 388/2000)
- è invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 della legge 388/2000)
- è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)

ESONERO DA FUTURE VISITE DI REVISIONE PER APPLICAZIONE DEL DM 2/8/2007: SI

REVISIONE: NO

La Commissione Medica Superiore

Dr. [REDACTED]

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

Data: 10/1/2013

VERBALE DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 102

IL VERBALE DI HANDICAP

ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
DISTRETTO N.6 MONTE ORFANO
Via Lungo Oglio Cesare Battisti 39
Tel. 0307007626 - Fax 0307007631

COMMISSIONE MEDICO - LEGALE AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 ART.4 **MODELLO B**

Pratica n° : ██████████

Cognome e Nome : ██████████

Nato a : ██████████ (BS) il ██████████

Residente a : ██████████ (BS) in ██████████

Copia conforme ALL'ORIGINALE
Il Segretario

LA COMMISSIONE RIUNITA IN DATA 22/04/2009 CERTIFICA :

A - SUSSISTONO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 : "e' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione." **SI**

B - SUSSISTONO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 3 : "Qualora la minorazione, singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità."

1 - PORTATORE DI HANDICAP con grado di invalidità superiore al 2/3. (art.21 L.104/92) **Non valutato**

2 - PORTATORE DI HANDICAP con minorazioni iscritte alle categorie 1°, 2° e 3° della tabella A annessa alla Legge 10/08/50 N. 648. (art.21 L.104/92) **Non valutato**

3 - PORTATORE DI HANDICAP con ridotte o impedito capacità motorie permanenti. (art.8 L.449/97) **Non valutato**

4 - PORTATORE DI HANDICAP psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o Invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni. (art.30 L.388/00) **Non valutato**

ANFFAS Brescia Onlus -
Accertamenti, diritti e agevolazioni

IL VERBALE DI HANDICAP

SI PROGRAMMA UN ACCERTAMENTO DI REVISIONE IN DATA : **04/2014**

Il Presidente _____
Il Medico della A.S.L. _____
Il Medico di Categoria _____
Il Medico del lavoro _____
L'Operatore Sociale _____
Lo Specialista _____
Il Segretario _____

Nel caso la S.V. non si ritenesse soddisfatta del giudizio espresso, potrà presentare, ai sensi dell'art. 42 comma 3 del decreto Legge 30/09/2003, n. 269, unicamente ricorso per via giurisdizionale, essendo stato abolito dall' 01/01/2005 il ricorso amministrativo.

Il ricorso giurisdizionale dovrà essere presentato, entro e non oltre sei mesi dalla data di ricevimento della raccomandata di notifica esito, davanti al giudice ordinario (Tribunale - Sezione Lavoro).

Le persone con sindrome di DOWN

- Articolo n. 94, comma 3, della legge finanziaria per il 2003 - Legge 27 dicembre 2002 n. 289:

*“In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, **le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli [..]”.***

-Messaggio INPS 9 dicembre 2010 n. 31125:

1. *“nei confronti dei soggetti affetti da sindrome di Down, interessati da accertamenti sanitari per invalidità civile, **deve essere riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento.**”*

2. *“deve essere applicato, ove possibile, il DM 2 agosto 2007 (...) anche su base meramente documentale, **gli interessati devono essere esclusi da qualsiasi visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante (...).**”*

L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE LE PROVVIDENZE ECONOMICHE

L'accertamento dell'invalidità civile comporta il riconoscimento al diritto di determinate provvidenze economiche:

- Indennità mensile di frequenza, per gli invalidi civili minori di 18 anni “con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età” (**€ 275,87***) ;
- Indennità di accompagnamento, per gli invalidi totalmente non autosufficienti (incapaci di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita) di qualsiasi età (**€ 499,27***) ;
- Assegno mensile, per gli invalidi parziali (dal 74% al 99%) di età compresa tra i 18 e i 65 anni (**€ 275,87***) ;
- Pensione di inabilità, per gli invalidi totali (100%) di età compresa tra i 18 e i 65 anni (**€ 275,87***) ;
- Pensione sociale, per gli invalidi parziali o totali ultrasessantacinquenni, in sostituzione della pensione e dell'assegno prima in godimento.

*importi anno 2013

M
I
N
O
R
E
N
N
I

M
A
G
G
I
O
R
E
N
N
I

L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE LE PROVVIDENZE ECONOMICHE

Per accertare la permanenza dei requisiti necessari per il pagamento delle prestazioni assistenziali, l'INPS chiede di rilasciare una dichiarazione di responsabilità ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO*:

-Per i titolari di **indennità di accompagnamento e di frequenza** (per questi ultimi l'obbligo è stato introdotto dalla circ. INPS n. 167 del 2010): dichiarazione di responsabilità in merito alla sussistenza o meno di ricovero a titolo gratuito in istituto (MODELLO ICRIC). Il ricovero rilevante ai fini della dichiarazione è quello nei reparti di lungodegenza o per fini riabilitativi, non il ricovero per terapie contingenti, di durata connessa al decorso di una malattia: vanno dichiarati tutti i periodi di ricovero, ma, al fine della sospensione dell'indennità di accompagnamento, verranno considerati solo quelli pari o superiori ai **30 giorni** (mess. INPS 18291 del 26/09/2011).

-per i titolari di **assegno mensile**: dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito di mancata prestazione lavorativa (**MODELLO ICLAV**)

NB: Nel caso di disabile intellettuale, la dichiarazione annuale può essere sostituita da un certificato medico contenente l'esatta indicazione diagnostica della minorazione intellettuale; tale certificato può essere redatto dal medico di base oppure dallo specialista.

L'AUTOCERTIFICAZIONE DI FINE MARZO

Per la comunicazione all'INPS dei dati richiesti si può scegliere una delle seguenti modalità:

- Assistenza CAF o professionista abilitato (l'assistenza è gratuita)
- Trasmissione telematica - mediante codice PIN (www.inps.it)

Verifiche straordinarie

Piano verifiche straordinarie concluso:

2009: 200.000 verifiche;

2010: 100.000 verifiche;

2011 e 2012: 500.000 verifiche

Legge di stabilità 2013

Nuovo piano triennale di verifiche straordinarie:

2013: 150.000

2014: 150.000

2015: 150.000

Note:

1. *“in occasione delle verifiche straordinarie sulla permanenza dei requisiti nei confronti dei titolari di prestazioni di invalidità civile, **non è possibile riconoscere una condizione di invalidità superiore a quella in precedenza determinata**”*
2. *l'INPS effettuerà la verifica solo per la titolarità di provvidenze economiche. Non verifica, quindi, le persone che non percepiscono pensione o assegno (magari per superamento dei limiti reddituali). Dal 2012 (messaggio n. 6796 del 19/04/2012) l'INPS può verificare anche la permanenza dei **requisiti previsti dall'art. 3 co. 3 L. 104/92.***

Verifiche straordinarie

PROCEDURA:

1. Il cittadino riceve una **lettera raccomandata*** con invito a visita al fine di consentire l'effettuazione della verifica sanitaria **almeno 60 giorni prima** della scadenza.
2. In occasione della visita il cittadino può presentare la **documentazione sanitaria** che ritenga utile ai fini dell'accertamento.
3. In occasione delle visite, possono essere richiesti **ulteriori accertamenti specialistici**.
4. L'assenza dalla visita, senza giustificato motivo, comporterà la **sospensione della prestazione**, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data prevista per la visita.
5. La prestazione, decorsi **90 giorni** dalla data della sospensione, **viene revocata**.
6. Nell'arco temporale dei 90 giorni che intercorrono tra la data di sospensione, conseguente alla mancata presentazione alla visita, e quella prevista per la revoca della prestazione, il Cittadino può chiedere direttamente al Centro Medico Legale INPS di essere sottoposto a visita.

** Se la raccomandata risulta regolarmente recapitata, **anche per compiuta giacenza**, automaticamente si attiva a livello centrale INPS la procedura di sospensione della prestazione a decorrere dalla data della prevista visita.*



L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE E DELLA SITUAZIONE DI HANDICAP

Il ricorso

Contro i pareri delle Commissioni mediche integrate è possibile presentare ricorso esclusivamente **in via giurisdizionale** (dal 2005 non è più possibile presentare ricorsi amministrativi) **entro e non oltre sei mesi** dalla data di comunicazione dell'esito della visita. E' necessaria l'assistenza legale, per la quale è possibile farsi assistere da un patronato.

L'aggravamento

E' possibile presentare richiesta di aggravamento non prima che siano **trascorsi 60 giorni** dalla data di ricevimento del verbale. Alla domanda va allegata documentazione che precisi in modo puntuale e circostanziato che la condizione sanitaria/psicologica/sociale della persona si è aggravata oppure che si sono presentate nuove menomazioni.

Qualora sia stato presentato ricorso avverso il giudizio della Commissione, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso (L. 69/2009).



I DIRITTI E LE AGEVOLAZIONI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

PERMESSI E CONGEDI (ART. 33 L. 104/92)

PRESUPPOSTI:

L'art. 33 della legge 104/92 – come modificato dalla l. 53/2000 e dalla L. 183/2010 - si rivolge unicamente ai genitori e parenti della **persona disabile grave**, per la cui definizione si rimanda **all'art. 3 co.3 e all'art. 4 co. 1** della medesima legge; le persone interessate devono produrre quindi necessariamente la certificazione di gravità, non avendo nessun altro certificato valore equipollente.

I benefici di cui all'art. 33 sono previsti unicamente per il **lavoratore dipendente**, pubblico o privato che sia; nulla è previsto per i lavoratori autonomi o equiparati (prestatori d'opera coordinata e continuativa)

La persona con disabilità da assistere non deve essere ricoverata a tempo pieno.



I DIRITTI E LE AGEVOLAZIONI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

PERMESSI E CONGEDI (ART. 33 L. 104/92)

Per **ricovero a tempo pieno** si intende quello per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

ECCEZIONI:

- a. Interruzione del ricovero per necessità di visite e terapie, appositamente certificate, da effettuarsi al di fuori della struttura ospitante.
- b. Stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta della persona con disabilità da assistere.
- c. Persona con disabilità minore di età per cui risulti documentato dai sanitari della struttura di ricovero il bisogno di assistenza.



I DIRITTI E LE AGEVOLAZIONI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

PERMESSI E CONGEDI (ART. 33 L. 104/92)

0 – 3 anni

Prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa

Terminato il periodo di astensione facoltativa “normale” scatta per i genitori del bambino disabile grave il diritto al prolungamento dell'astensione facoltativa: i genitori di figli disabili hanno la possibilità di prolungare l'astensione dal lavoro fino al compimento del terzo anno di età del bambino, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno.

Permessi orari

In alternativa al prolungamento del periodo di astensione facoltativa, il padre o la madre possono usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito, sempre fino al compimento del terzo anno di vita del bambino

Tre giorni di permesso retribuito al mese



I DIRITTI E LE AGEVOLAZIONI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

PERMESSI E CONGEDI (ART. 33 L. 104/92)

Dai 3 anni

Tre giorni di permesso retribuito al mese

Per i genitori: Possono essere ripartiti tra i genitori ed utilizzati anche alternativamente (ad esempio, madre 2 giorni, padre 1 giorno), senza ovviamente superare il numero complessivo dei giorni di riposo fruibili nel mese (cioè tre). Tali permessi spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto – p.e. se è lavoratore autonomo, casalinga, disoccupato...-

Per i parenti o affini entro il secondo grado, oltre al coniuge: non viene più richiesto il requisito della convivenza col disabile, né altri requisiti nell'assistenza. Vigè però il divieto all'alternatività fra più beneficiari (**REFERENTE UNICO**) e l'obbligo di attestare il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito per il familiare che risiede ad una **distanza maggiore di 150 km.**



I DIRITTI E LE AGEVOLAZIONI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

PERMESSI E CONGEDI (ART. 33 L. 104/92)

Dai 3 anni

Tre giorni di permesso retribuito al mese

I **permessi** possono essere concessi anche ai **parenti o affini entro il terzo grado** a condizione che i genitori o il coniuge della persona con disabilità da assistere siano:

1. **Ultrasessantacinquenni;**
2. **affetti da patologie invalidanti** (art.2, comma 1, lettera d), numeri 1,2 e 3 Decreto Interministeriale 21 luglio 2001 n. 278);
3. **deceduti o mancanti** (assenza naturale e giuridica - es. celibato status di figlio naturale non riconosciuto - e ogni altra condizione assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità: divorzio separazione o abbandono).

Anche in questo caso vige il divieto all'alternatività fra più beneficiari.



I DIRITTI E LE AGEVOLAZIONI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

PERMESSI E CONGEDI (ART. 33 L. 104/92)

PER APPROFONDIRE LE NOVITA':

- Decreto legislativo n. 119 18 luglio 2011
- Circolare INPS 6 marzo 2012 n. 32
- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 6 febbraio 2012, n.1

I DIRITTI E LE AGEVOLAZIONI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

PERMESSI E CONGEDI (ART. 33 L. 104/92)

Congedo retribuito di due anni

l'art. 80 co. 2 della l. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001) ha previsto la possibilità di fruire di un periodo di congedo retribuito della durata massima di due anni.

Chi ne ha diritto	- Coniuge , in via prioritaria; - Madre o padre o, se essi sono deceduti o totalmente invalidi, uno dei fratelli o sorelle conviventi del disabile grave; - figli conviventi (in assenza di altri soggetti idonei)
Prerequisiti per la fruizione	è necessario il requisito della convivenza . Solo per i genitori sono previste due eccezioni: figli minorenni, figli maggiorenni nei confronti dei quali l'assistenza sia prestata con i caratteri della sistematicità ed adeguatezza.
Caratteristiche del congedo	Può essere continuativo o frazionato; può essere usufruito in parte da un genitore e per la parte rimanente dall'altro (p.e. un anno a testa); il richiedente percepisce un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa; la retribuzione e la contribuzione figurativa spettano fino ad un massimo di euro 38.019,16 .



I DIRITTI E LE AGEVOLAZIONI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

PERMESSI E CONGEDI (ART. 33 L. 104/92)

Il congedo "non può superare la durata complessiva di 2 anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa". (D.Lgs. 151/2001 art. 42 c. 5-bis)

Per ogni persona con disabilità: massimo 2 anni.

Per ogni lavoratore: massimo 2 anni.

Ciò significa che nel caso in cui è necessario assistere due figli con disabilità, **non è possibile raddoppiare il congedo**: questo potrà essere fruito dall'altro genitore.

NB: i periodi di congedo straordinario per l'assistenza ad una persona con handicap (Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 4, co. 4bis) rientrano nei congedi "per gravi e documentati motivi familiari" –non retribuiti- : se il lavoratore ha già usufruito (anche in favore di un altro familiare) di periodi di congedo "per gravi e documentati motivi familiari", questi vanno detratti dai due anni complessivi.



I DIRITTI E LE AGEVOLAZIONI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

PERMESSI E CONGEDI (ART. 33 L. 104/92)

Sede di lavoro

Un ulteriore beneficio è previsto dall'art. 33 co. 5 della L. 104/92: la possibilità, per il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado disabile, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio* e **l'impossibilità di essere trasferito in altra sede senza il suo consenso.**

* Il domicilio di riferimento è quello della persona disabile da assistere e non quello del lavoratore.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE CONCETTI GENERALI

L'imposta

è una parte della ricchezza di un privato (sia un singolo o una azienda o una società) che lo Stato (o gli Enti locali o pubblici) preleva - con modalità omogenee - a chiunque sia titolare di reddito.

Per ogni imposta ci sono tre elementi: il **soggetto** (chi paga); l'**oggetto** dell'imposta (su cosa si paga); la **fonte** o l'**aliquota** (cioè l'ammontare in valori assoluti o percentuali del prelievo tributario).

LE AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE CONCETTI GENERALI

L'imposta diretta

Colpisce direttamente la ricchezza, quando cioè questa esiste già come un bene (es. il patrimonio) o quando viene prodotta con un servizio o una prestazione (il reddito).

L'esempio più noto di imposta diretta è l'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, cioè quella che si versa annualmente in occasione delle denuncia dei redditi oppure che viene prelevata direttamente alla fonte (es. quando viene versato lo stipendio).

L'imposta indiretta

Colpisce indirettamente la ricchezza nel momento in cui questa viene trasferita (es. la vendita di un bene) o viene consumata (es. fruizione di un servizio o di una prestazione).

Esempi di imposta indiretta: IVA, le imposte di fabbricazione, i dazi doganali, le imposte su giochi, lotterie, tabacchi.

Altre imposte, vengono poi versate in occasione di donazioni, successioni, concessioni, concessioni governative, registrazioni.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE CONCETTI GENERALI

La tassa

Per poter accedere ad alcuni servizi il cittadino deve pagare allo Stato o a Enti pubblici o locali, una tassa.

Gli esempi più noti sono quelli delle tasse amministrative o giudiziarie.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE CONCETTI GENERALI

Le agevolazioni

La normativa fiscale prevede alcune agevolazioni da applicarsi all'atto della riscossione delle imposte indirette, delle imposte dirette e delle concessioni governative. Tali agevolazioni derivano dalla particolarità dell'oggetto dell'imposta (es. un ausilio, un servizio di assistenza ecc.), oppure dalla peculiarità del soggetto che dovrebbe versare tale imposta (es.: un'associazione ONLUS, un disabile ecc.); le agevolazioni investono la fonte o l'aliquota dell'imposta (es.: l'IVA al 4%, l'esenzione della tassa automobilistica).

Agevolazioni per le persone con disabilità e i loro familiari sono previste dalla normativa che riguarda: IVA, IRPEF (imposte sui redditi), tasse di concessione governativa, tasse automobilistiche.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE CONCETTI GENERALI

Detraibilità

Le spese sostenute si detraggono dall'imposta lorda che si deve allo Stato; questa sottrazione è effettuata in percentuale; ad esempio le spese sanitarie possono essere detratte in ragione del 19%. Le spese ammesse alla detrazione sono indicate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIIRR) e dalle istruzioni per la compilazione dei Modelli 730 e Unico. Il meccanismo è, quindi, il seguente: se si è sostenuto una spesa (ammessa alla detrazione) di euro 1.000, si potrà detrarre dall'imposta che si deve allo Stato euro 190.

Deducibilità

E' ammessa solo per pochi oneri (es. spese di assistenza specifica ad un portatore di handicap) e consente di sottrarre le relative spese sostenute e documentate - dal reddito complessivo. Supponendo quindi che il reddito complessivo sia di 12.000 euro, e la spesa deducibile pari a 2.000, il calcolo dell'imposta dovuta allo Stato sarà effettuato su 10.000 euro.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE CONCETTI GENERALI

“Fiscalmente a carico”

Sono considerati “fiscalmente a carico”:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli**, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidatari e affiliati;
- altri familiari (**genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle**) a **condizione che siano conviventi** o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

che non dispongono di un reddito proprio superiore a 2.840,51 euro

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

ONERI DEDUCIBILI

LE SPESE MEDICHE GENERICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA

L'art. 10 del TUIR, al co. 1 lett. b), prevede che dal reddito complessivo del dichiarante sia possibile dedurre "le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della l. 104/92".

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

ONERI DEDUCIBILI

Tra le spese mediche generiche e di assistenza specifica rientrano, oltre che le prestazioni rese da un medico generico, le prestazioni relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (terapisti della riabilitazione, psicomotricisti, psicologi, logopedisti ecc.);
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- Personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- Personale con la qualifica di educatore professionale;
- Personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o do terapia occupazionale
- **Qualora la persona disabile viva in un istituto di assistenza, una comunità, un centro residenziale, oppure frequenti un centro diurno, non è possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte riconducibile alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica.** A tal fine è necessario che tali spese risultino indicate distintamente nella documentazione che l'Ente che gestisce il servizio deve rilasciare (D.G.R. del 21/3/97, n°26316).
- **Attenzione: queste spese possono essere dedotte anche nel caso siano state sostenute nell'interesse di un familiare anche se questo non è fiscalmente a carico.** Questa possibilità è particolarmente interessante, ad esempio, per quei contribuenti che pagano una retta di ricovero per i genitori che non sono conviventi né fiscalmente a carico.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

ONERI DETRAIBILI

ONERI PER FIGLI INVALIDI FISCALMENTE A CARICO

La legge di stabilità 2013 (L. 228 del 24/12/2012) ha aumentato le detrazioni di imposta per figli a carico. Dal **1° gennaio 2013**, quindi:

- è prevista una **detrazione di 950 euro** (fino al 2012: 800) (a scalare a partire da un reddito di 95.000 euro*).
- la detrazione è pari a **1.200 euro** (fino al 2012: 900) per ciascun figlio di età **inferiore a tre anni**
- le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a **400 euro** (fino al 2012: 220) per ogni figlio **portatore di handicap** ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

* Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro va aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

ONERI DETRAIBILI

DETRAZIONI PER ONERI LE SPESE SANITARIE

L'art. 13-bis del TUIR, al co. 1 lett. c), prevede che le spese sanitarie siano detraibili nella misura del 19%, per la quota che eccede i 129,11 euro (per tutti i cittadini).

Questo articolo assume importanza dal momento che, accanto alle spese sanitarie per cui è prevista la detraibilità per tutti i cittadini è prevista anche la detrazione del 19% per l'intero ammontare (senza franchigia di 129,11 euro) per le spese "sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento...dei portatori di handicap individuati ai sensi dell'art. 3 della l.104/92" e per "sussidi tecnici ed informativi rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92".

La detrazione spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

ONERI DETRAIBILI

DETRAZIONI PER ONERI LE SPESE SANITARIE

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- acquisto di medicinali;
- importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

NB: sono detraibili le spese che superano la franchigia di 129,11 euro



LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

AUSILI TECNICI ED INFORMATICI

Si applica l'aliquota Iva agevolata al 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'art. 3 l. 104/92.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature ed i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati.

Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate (o anche impedito) da menomazioni permanenti di **natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio** e per conseguire una delle seguenti finalità:

a) facilitare

- la comunicazione interpersonale
- l'elaborazione scritta o grafica
- il controllo dell'ambiente
- l'accesso all'informazione e alla cultura

b) assistere la riabilitazione



LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

AUSILI TECNICI ED INFORMATICI

Documentazione necessaria

deve essere consegnata prima dell'acquisto:

- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
- certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.



LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

DETRAZIONI PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA

- Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana) sono detraibili nella misura del **19%**;
- la spesa ammissibile è di **2.100 €** (per singolo contribuente, indipendentemente dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza);
- il reddito del contribuente non deve superare i **40.000€**;
- la non autosufficienza deve risultare da certificazione medica;
- Le spese devono risultare da idonea documentazione che può essere rilasciata anche dal soggetto che presta l'assistenza (la documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi presta l'assistenza).

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

ACQUISTO E POSSESSO DI AUTOVEICOLI

I disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo possono contare su quattro benefici fiscali (L.388/2000 – finanziaria per il 2001- art. 30, co. 7):

1. IVA agevolata;
2. detraibilità IRPEF;
3. esenzione dal pagamento del bollo auto;
4. esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Le persone con disabilità mentale e psichica sono state ammesse solo nel 2001 alle agevolazioni fiscali sui veicoli: in questi casi i benefici vengono concessi senza l'obbligo di adattamento del veicolo. Vi è tuttavia un'altra condizione: il disabile deve essere titolare di indennità di accompagnamento (esclusi minori con indennità di frequenza).

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

ACQUISTO E POSSESSO DI AUTOVEICOLI

1 - L'IVA agevolata (4%)

E' riservata ai veicoli con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, che rientrino in una delle seguenti categorie: motocarrozze, motoveicoli per trasporto promiscuo, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico.

Si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico avvenute prima della scadenza del quadriennio.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

ACQUISTO E POSSESSO DI AUTOVEICOLI

Documentazione necessaria per l'IVA al 4%

- Certificazione attestante l'invalidità rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tale accertamento; dalla certificazione deve risultare la titolarità dell'indennità di accompagnamento.
- In aggiunta deve essere prodotto anche il certificato di handicap grave previsto dall'articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall'applicazione dell'IVA agevolata.
- Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

ACQUISTO E POSSESSO DI AUTOVEICOLI

2 - La detrazione IRPEF

- può essere fatta valere al momento della denuncia dei redditi;
- è pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'eventuale adattamento del mezzo di trasporto (solo per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, è necessario l'adattamento del veicolo);
- va sottratta dall'imposta lorda che, per quell'anno, si deve all'erario e può essere suddivisa in quattro quote annuali di pari importo;
- la spesa ammissibile alla detrazione è di € 18.075,99 (al 19%). La detrazione spetta solo ogni quattro anni. Tuttavia nel caso in cui il veicolo sia cancellato (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico prima dei quattro anni, è possibile accedere nuovamente al beneficio. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente della agevolazione, ma sottraendo dalla spesa l'eventuale rimborso assicurativo (e sempre su una spesa massima di 18.075,99);
- sono detraibili, sempre con il vincolo dei 4 anni, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione (sempre con il limite di 18.075,99)

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

ACQUISTO E POSSESSO DI AUTOVEICOLI

Documentazione necessaria per la detrazione IRPEF

- certificazione attestante l'invalidità rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tale accertamento; dalla certificazione deve risultare la titolarità dell'indennità di accompagnamento;
- in aggiunta deve essere prodotto anche il certificato di handicap grave previsto dall'articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992;
- fattura del veicolo;
- fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto o autocertificazione (se il veicolo è intestato al familiare del disabile)

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

ACQUISTO E POSSESSO DI AUTOVEICOLI

Finanziaria per il 2007:

"In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali **prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto**, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse.

La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti."

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

ACQUISTO E POSSESSO DI AUTOVEICOLI

3 - L'esenzione dal pagamento del bollo auto

- spetta su un solo veicolo per volta;
- per accedere a questo beneficio bisogna presentare una specifica domanda presso l'ufficio Tributi della Regione Lombardia, allegando la documentazione prevista;
- anche in questo caso sono previsti gli stessi limiti di cilindrata fissati per l'IVA agevolata (2000 cc motore a benzina, 2800 motore diesel).

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

ACQUISTO E POSSESSO DI AUTOVEICOLI

Documentazione necessaria per l'esenzione dal bollo auto

- certificazione attestante l'invalidità rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tale accertamento. Dalla certificazione deve risultare la titolarità dell'indennità di accompagnamento;
- in aggiunta deve essere prodotto anche il certificato di handicap grave previsto dall'articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992;
- atto attestante che il **disabile è fiscalmente a carico**, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo (es. fotocopia della prima pagina dell'ultimo Modello 730 o Unico o autocertificazione).

In Regione Lombardia le persone affette da sindrome di Down hanno diritto all'esenzione del bollo anche se non sono titolari di indennità di accompagnamento. E' sufficiente presentare il certificato del proprio medico di base che attesti la situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

ACQUISTO E POSSESSO DI AUTOVEICOLI

La domanda va presentata:

- presso le **Delegazioni ACI e le Agenzie di Pratiche Automobilistiche** autorizzate al servizio di assistenza bollo
- presso le sedi degli **SpazioRegione** provinciali (comprese Monza e Legnano)
- sul sito Internet www.tributi.regione.lombardia.it

oppure spedita con raccomandata A/R a:

“Regione Lombardia - Direzione Centrale Programmazione Integrata - Unità Organizzativa Entrate Regionali e Federalismo Fiscale - Struttura Gestione Tributi Regionali - Via F. Filzi 22 - 20124 Milano”

E' possibile compilare il modulo *on line*, ma è poi necessario stamparlo, firmarlo in originale e spedirlo o consegnarlo a mano corredato degli allegati.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

ACQUISTO E POSSESSO DI AUTOVEICOLI

RIMBORSO BOLLO AUTO

Circolare regionale n. 2 del 24/02/2012 (art. 2.11):

“Indipendentemente dalla data di presentazione dell’istanza, l’esonero decorre dal periodo di imposta successivo alla data di seduta della Commissione medica competente o dalla data di rilascio della carta di circolazione nel caso di adattamento del veicolo”.

E' possibile chiedere il **rimborso delle annualità già versate (massimo tre)**, utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito www.tributi.regione.lombardia.it

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

ACQUISTO E POSSESSO DI AUTOVEICOLI

4 – L'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà

- l'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà (es. IET, APIET ecc.) spetta sia in occasione dell'acquisto di un veicolo nuovo che di un veicolo usato;
- la richiesta deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

LEGGE REGIONALE 23/99 (art. 4. co. 4 e 5): CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

Regione Lombardia definisce annualmente le modalità di erogazione dei contributi alle famiglie di persone con disabilità o al singolo soggetto disabile per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati con l'obiettivo di:

- contribuire all'**autonomia** della persona disabile con particolare riferimento al **miglioramento dell'ambiente domestico**;
- sviluppare le potenzialità della persona disabile in relazione alle sue possibilità di **integrazione sociale e lavorativa**;
- **compensare le diverse limitazioni funzionali**, siano esse motorie, visive, uditive, intellettive e del linguaggio.

Beneficiari

- tutte le persone disabili che vivono da sole o in famiglia senza alcun limite di età.
- persone con DSA (L. r. 2 febbraio 2010, n. 4), con l'obiettivo di facilitare i percorsi didattici e favorire lo studio a domicilio.

La **domanda deve essere accompagnata dal progetto individualizzato** (ASL territorialmente competente o medico specialista in accordo con ASL)

Le domande vengono accolte e successivamente valutate solo se prevedono una **spesa pari o superiore a 260 euro** e sono **corredate dalla documentazione sopra elencata**.
Il **tetto massimo di spesa ammissibile è di 15.500 euro**. I contributi sono concessi nella misura del **70% della spesa ammissibile**.

I DIRITTI E LE AGEVOLAZIONI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

Carta Regionale di Trasporto

E' un titolo di viaggio agevolato che permette ai residenti in Lombardia di viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico nei territori in cui vengono applicate le tariffe regionali

Carta di Trasporto Regionale Gratuita (10 €/anno)

- Invalidi civili al 100% e loro accompagnatori;
- Invalidi del lavoro con invalidità a partire dall'80%

Carta di Trasporto Regionale Agevolata (80 €/anno)

- Invalidi civili dal 67% al 99% con ISEE non superiore a 16.500 €
- Invalidi ed inabili del lavoro dal 67 % al 79 % con ISEE non superiore a 16.500 €

Come richiedere la CRT

1- compilare l'apposito modulo (disponibile presso gli sportelli di Spazio Regione - a Brescia in via Dalmazia, 92/94- o scaricabile dal sito www.trasporti.regione.lombardia.it)

2- allegare la documentazione richiesta e inserire domanda e documentazione in una busta (indicando in alto a sinistra "Richiesta CRT");

3- inviare la busta a "Regione Lombardia - Direzione Infrastrutture e Mobilità -Via Taramelli, 20. 20124 Milano (Mi)" oppure consegnarla a mano presso le sedi del protocollo federato (Brescia: via Dalmazia 92/94)

Dopo circa 30 giorni Poste Italiane invia al richiedente un **bollettino nominativo prestampato**. A seguito del pagamento del bollettino, il richiedente potrà viaggiare con la ricevuta di pagamento accompagnata da un documento di riconoscimento valido e non scaduto.

ANFFAS Brescia Onlus -

Accertamenti, diritti e agevolazioni

69



I DIRITTI E LE AGEVOLAZIONI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo)

E Contrassegno invalidi (tagliando arancione)

(DPR 495/92, art. 381; DPR 151 del 30 luglio 2012)

Consente ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati.

Per il rilascio del tagliando:

- 1) Presentare all'A.S.L. domanda di concessione dell'autorizzazione al rilascio del contrassegno, allegando:
 - certificato medico comprovante la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
 - fotocopia documento d'identità valido;
 - autocertificazione della residenza o certificato;
 - copia ultimo verbale di invalidità (se in possesso);
 - documentazione sanitaria specialistica relativa alle patologie descritte dal medico curante.
- 2) rivolgersi con l'autorizzazione rilasciata dall'A.S.L. al Comune di residenza per il rilascio del contrassegno

In Regione Lombardia, nel caso in cui il richiedente sia stato riconosciuto **invalido civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento** (codice 05-06-08-09), può direttamente presentare in comune la richiesta di rilascio del contrassegno, allegandovi copia del verbale attestante la sua condizione.

I DIRITTI E LE AGEVOLAZIONI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) E Contrassegno invalidi (tagliando arancione)

(DPR 495/92, art. 381; DPR 151 del 30 luglio 2012)

Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili "europeo" (di colore blu), conforme al "contrassegno unificato disabili europeo" (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE.

Il contrassegno europeo sarà quindi valido, oltre che su tutto il territorio nazionale anche nei paesi aderenti all'UE.

I Comuni hanno **tre anni** di tempo per sostituire il vecchio contrassegno con il nuovo modello europeo. In questo periodo **quelli già rilasciati restano comunque validi** ed i nuovi contrassegni europei saranno consegnati in occasione del rinnovo degli stessi. Nel caso il titolare del vecchio contrassegno in corso di validità abbia la necessità di recarsi in un Paese dell'Unione Europea è consigliabile rivolgersi al proprio Comune di residenza per richiederne tempestivamente la sostituzione.



Il contrassegno è strettamente personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo.





I DIRITTI E LE AGEVOLAZIONI PER LA PERSONA CON DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA

CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) E Contrassegno invalidi (tagliando arancione)


(DPR 495/92, art. 381; DPR 151 del 30 luglio 2012)

Il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo” convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82) ha previsto che **i verbali di riconoscimento di invalidità civile o handicap**, rilasciati dall’INPS a seguito degli accertamenti medico-legali compiuti a cura delle competenti commissioni ASL, **riportino anche espliciti riferimenti al diritto delle persone con disabilità al contrassegno invalidi per la circolazione e la sosta;**

Le competenti commissioni integrate dell’ASL di Brescia hanno quindi modificato i verbali di invalidità civile ed handicap inserendo l’indicazione del diritto – o meno – al rilascio del contrassegno di circolazione e sosta.

ESEMPIO
VERBALE HANDICAP

ESEMPIO
VERBALE INV. CIV.



**I DIRITTI E LE AGEVOLAZIONI PER LA PERSONA CON
DISABILITA' E LA SUA FAMIGLIA**
CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo)
E Contrassegno invalidi (tagliando arancione)
(DPR 495/92, art. 381; DPR 151 del 30 luglio 2012)

Scadenza

Se l'invalidità è permanente dura 5 anni, se temporanea è pari al periodo di invalidità attestata dalla certificazione della ASL di appartenenza.

Rinnovo

Certificato del medico di base attestante le immutate condizioni.